

COMUNE DI CAMPOTOSTO
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CAMPOTOSTO E LA “AMBIENTE E TERRITORIO” COOP. SOCIALE ONLUS PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA ESTERNA, SFALCIO ERBA E MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO

Il Comune di Campotosto in applicazione dei principali contenuti nell’art. 9 par. A della Legge Regionale dell’8 novembre 1994, n. 85 per la fornitura di beni e servizi diversi e da quelli socio-sanitari ed educativi, stipula la presente convenzione con la Cooperativa Sociale “Ambiente e Territorio” a.r.l. ONLUS.

In data 23/6/2014 presso la sede del Comune di Campotosto rappresentato dal Geom. Antonio Di Carlantonio in qualità di Sindaco abilitato alla sottoscrizione giusta delibera di Giunta Comunale n.22 del 23/6/2014

E

La Cooperativa Sociale “Ambiente e Territorio” a.r.l., che di seguito per brevità verrà chiamata Cooperativa o Appaltatore, con sede all’Aquila in Via Pescignola n.8 P.I. 01380690667 iscritta alla sezione B al n. 742 dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, nella persona del suo legale rappresentante CORNELI ALFONSO, nato a Silvi il 02/09/1953 e residente a L’Aquila in Via Delle Svolta n.3;

VISTI gli artt.1,2,3 della legge 381/91, l’art. 19 comma 2bis della L.R. 38/2004 e gli artt. 9,10,11,12,13,14 e 15 della L.R. n. 85/94

PREMESSO CHE

- a. con l’affidamento alla Cooperativa delle Attività oggetto della convenzione l’Amministrazione Comunale si pone l’obiettivo di fornire un’opportunità di lavoro alla citata Cooperativa nella cui compagine sociale sono inserite persone svantaggiate;
- b. la scelta convenzionale con la Cooperativa Sociale è adeguatamente motivata in quanto:
 - il personale interno non può espletare il servizio di pulizia esterna in quanto impiegato anche in altri compiti quali, ad esempio, la raccolta dei rifiuti ed il trasporto scolastico;
 - l’ampiezza del territorio ed il diritto del personale alle ferie non garantisce la possibilità di gestione interna di tutta l’attività di pulizia stessa;
 - la normativa di riferimento consente di affidare, anche in deroga alla disciplina in materia di contratto della Pubblica Amministrazione, di stipulare convenzioni con le Cooperative Sociali;
 - la procedura instaurata con il presente provvedimento consente la continuazione del servizio in oggetto evitando disservizi al normale funzionamento dei vari compiti d’istituto;

che la Cooperativa è stata individuata a seguito di trattativa privata rispetto delle modalità di cui all’art. 5 della Legge 381/91, in materia di fornitura di beni e di servizi diversi da quelli socio – sanitari ed educativi;

che la Giunta Comunale con proprio provvedimento n. 22 del 23/6/2014 oltre all’individuazione della predetta Cooperativa ha anche proceduto all’approvazione del presente schema di convenzione dando mandato al Sindaco per la relativa sottoscrizione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

di affidare alla Cooperativa “Ambiente e Territorio” a.r.l. la fornitura del servizio di pulizia esterna, sfalcio erba e manutenzione verde pubblico negli orari stabiliti in concerto con l’Amministrazione Comunale:

il monte ore da effettuare da parte della Cooperativa per le attività previste in convenzione dovrà essere pari a 250;

la convenzione ha decorrenza dalla data della stipula e termina il 6.9.2014 salvo i casi di risoluzione di cui ai punti successivi;

La Cooperativa si impegna:

a) ad organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa fino a due operatori con le seguenti modalità:

- PULIZIA ESTERNA - pulizia di strade, giardini ed aree pubbliche;
- SFALCIO ERBA – taglio erba bordo strada e raccolta della stessa;
- MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO – manutenzione, pulizia e cura di parchi, giardini e cimiteri comunali.

Sono ad esclusivo carico della Ditta le spese per i detersivi, disinfettanti, l'utilizzo delle apparecchiature e quant'altro necessario per l'esecuzione dei lavori.

b) a nominare quale responsabile per lo svolgimento delle attività il Sig. Alfonso Corneli;

c) a rispettare per periodo impiegato nell'attività e per i soggetti svantaggiati inseriti nella Cooperativa tutte le norme e gli obblighi previsti dai CCNL di settore;

In particolare la Cooperativa si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal CCNL delle Cooperative sociali o da eventuali altri contratti convenzionali;

d) ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia assicurativa, previdenziale e di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;

e) ad adeguare eventualmente, seconda la normativa vigente, la propria struttura se fornita per l'espletamento del servizio;

f) ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Amministrazione Comunale o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nell'esecuzione del servizio;

g) a garantire se possibile, per la durata della convenzione, l'utilizzazione anche indiretta di persona svantaggiata;

h) a seguire le indicazioni dell'Amministrazione Comunale, sulla base dei piani relativi al servizio che la stessa Amministrazione predispone. Le modalità esecutive ed ogni altro criterio operativo sono definite negli eventuali successivi protocolli tecnici esecutivi;

i) a seguire scrupolosamente le direttive dell'Ufficio Tecnico Comunale e degli amministratori;

l) a collaborare con gli operai comunali e con gli altri dipendenti del Comune.

L'Amministrazione si impegna ad erogare per la fornitura del servizio la somma di € 4.819 IVA inclusa per le 250 ore, pari ad € 15,80 /ora più IVA alla Cooperativa, entro trenta giorni dalla presentazione della fattura vistata dal referente responsabile attestante la regolare esecuzione della fornitura del servizio; la fattura sarà emessa al termine dei lavori.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 31/08/2010 n. 136 e s.m.i al fine di verificare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di L'Aquila, dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Amministrazione verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore, e con interventi di controllo ulteriori, l'avvallamento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;

La presente convenzione può essere risolta dai contratti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:

Grave inadempimento della Cooperativa,

Ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell'Amministrazione per oltre 60 giorni;

Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto a seguito di contestazione scritta. La presente convenzione, redatta in duplice copia originale, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, secondo comma del D.P.R. 26/04/1996 n. 1312.

L'Amministrazione comunale nomina quale suo referente il Sindaco a cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.

Letto, firmato e sottoscritto.

Campotosto, li 23/6/2014

PER LA COOPERATIVA SOCIALE
"AMBIENTE E TERRITORIO" A.R.L.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

PER L'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE
IL SINDACO